

Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione

Roma, 13 ottobre 2022

Alle Organizzazioni sottoscrittrici il CCNL logistica, trasporto e spedizione

Circolare n. 6/2022

OGGETTO: CONTRIBUZIONE PER IL SEMESTRE 1 GENNAIO 2023 - 30 GIUGNO 2023, SCADENZA DEL 16 NOVEMBRE P.V. PER IL VERSAMENTO.

Rammentiamo che entro e non oltre il **16 novembre p.v.** le aziende dovranno versare per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, **in forza alla data del 31 ottobre 2022**, la prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023, **pari ad €75**.

Come è noto il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.

Per riscontrare la correttezza dell'elenco della forza lavoro e conoscere l'importo totale del versamento, dal 2 novembre entro e non oltre il 16 novembre 2022, l'azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del "I semestre 2023" ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.

Ricordiamo che il ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2023 e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria (art. 8 del Regolamento). In caso di omissione contributiva l'azienda ha infatti una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti; segnaliamo infatti che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione "...l'azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l'omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito".

Infine, in base al Regolamento (art. 9, comma 7), in caso di cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

Per ogni richiesta di chiarimento e comunicazione di eventuali incongruenze tra i lavoratori in forza e quanto risulta registrato nella suddetta distinta, vi inviamo a contattare il supporto dedicato alle aziende all'indirizzo di posta elettronica: infoaziende@fondosanilog.it; per i soli problemi di accesso all'area riservata aziendale un supporto tecnico dedicato è previsto al numero 06 82950911.

N.b.: Si ricorda che in caso di eventuali difformità contributive relative al pagamento dei 15 euro pro-capite, quale integrazione semestrale prevista dal rinnovo contrattuale a partire dal 1° gennaio 2022 (rif. Circolare 4 2022), i contributi versati per il 1° semestre 2023 saranno prioritariamente utilizzati come compensazione di quanto fiduciariamente anticipato dal Fondo.

Cordiali saluti

Il Presidente Piero Lazzeri Il Vice Presidente Michele de Rose